

Dott.ssa Federica Trotta
NOTAIO



Repertorio n.338 Raccolta n.263
L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di luglio in , nel mio studio.
Innanzi a me dottoressa FEDERICA TROTTA, Notaio residente in , iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza di:
cittadine italiane intervenute quali testimoni aventi i requisiti di legge come mi dichiarano ====================================
- SCUTICCHIO FODERARO GIOVAMBATTISTA, nato a Roma il 14 luglio 1989, residente in Roma, , codice fisca-
le , che dichiara di essere di stato civi- le libero ====================================
<pre>di seguito anche denominato "Fondatore". ====================================</pre>
, codice fiscale: , che di- chiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni =
di seguito anche denominato "Fondatore". ====================================
- che allo scopo di promuovere la cultura e l'arte, l'istruzione e la formazione, i Signori Fondatori intendono promuovere l'istituzione di una fondazione da denominarsi "Fonda-
zione Urbe ONLUS", tendente al perseguimento di finalità di solidarietà sociale specificate appresso, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessa-
ri per lo svolgimento della sua attività. ====================================
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue: ====================================
Viene costituita dai Signori Giovambattista Scuticchio Foderaro e Aldo Raffaele Scuticchio una fondazione ONLUS - ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - per la promozione della cultura e dell'arte, dell'istruzione e della formazione, che persegue in modo esclusivo
finalità di solidarietà sociale, che non ha fini di lucro e che non distribuisce utili e avanzi di gestione, né in modo diretto né indiretto, denominata "FONDAZIONE URBE ONLUS" (di





seguito "Fondazione"), avente durata illimitata.

======================================
La Fondazione ha sede legale in Roma, =====
======================================
La Fondazione ha la finalità di promuovere la cultura e di
tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse arti-
stico e storico, nonché di sviluppare attività nei settori
dell'istruzione e della formazione, in piena conformità con
l'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.
460. ====================================
La Fondazione, inoltre, si propone di svolgere esclusivamen- te attività direttamente connesse alle finalità di cui al
comma 1 del presente articolo. ===================================
======================================
La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria atti-
vità rispettando le norme contenute nello statuto, che i Fon-
datori qui mi esibiscono e che si allega al presente atto
sotto la lettera "A" per formare parte integrante e sostan-
ziale del presente atto. ===================================
Nello specifico - in osseguio sia dell'art. 10 del D.Lgs 4
dicembre 1997 n.460, sia dell'art. 148 co. 8 Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - la Fonda-
zione statuisce: ====================================
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o a-
vanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la di-
stribuzione non siano imposte dalla legge; ===========
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di
suo scioglimento per qualunque causa, ad altra fondazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa desti-
nazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rap-
porto tra i fondatori e delle modalità di partecipazione al-
la Fondazione volte a garantire l'effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della par-
tecipazione alla vita della Fondazione e prevedendo per i
partecipanti al Collegio dei Fondatori aventi la maggiore
d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazio-
ni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina dei compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione, l'approvazione del
bilancio o del rendiconto; ====================================
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendi-
conto economico e finanziario secondo le disposizioni statu-
tarie; ====================================
e) eleggibilità libera e democratica degli organi amministra-
tivi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532,
comma 2, del codice civile, sovranità del Collegio dei Fonda-
tori e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e
idonee forme di pubblicità delle convocazioni del Collegio
dei Fondatori e dei Consigli di Amministrazione, delle rela-

tive deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; =========
f) intrasmissibilità della quota o contributo alla Fondazio-
ne tramite conferimento al patrimonio e/o al fondo di gestio-
ne della Fondazione, fatte salve le eccezioni previste dalla
legge. ==================================
======================================
A costituire il patrimonio della Fondazione ONLUS partecipe-
ranno tutti i beni mobili ed immobili nonché i diritti che
perverranno alla Fondazione Urbe ONLUS a questo titolo. Come
dotazione costitutiva della Fondazione viene conferito un
primo fondo di Euro . =====
I fondatori tutti si obbligano a sovvenzionare la Fondazione
dotandola di un patrimonio sufficiente al perseguimento del-
lo scopo per il quale essa viene costituita. =========
I Fondatori tutti si impegnano a dimostrare la consistenza
del patrimonio con separato atto di dotazione o, comunque,
con idonea documentazione che sarà allegata alla domanda di
riconoscimento della personalità giuridica da redigersi ai
sensi dell'art.1 numeri 2, 3 e 4 del D.P.R. 10 febbraio
2000, n.361 (e tanto in conformità di C. St., Sez.I,
23.1.91, n.101). ====================================
I fondatori si impegnano a compiere tutte le pratiche neces-
sarie all'acquisto da parte della Fondazione della persona-
lità giuridica e all'iscrizione della stessa nell'anagrafe
delle O.N.L.U.S =================================
======================================
A comporre il primo Consiglio di Amministrazione che dura in
carica per tre esercizi e potrà essere riconfermato, il Fon-
datore nomina i signori: ====================================
- SCUTICCHIO FODERARO GIOVAMBATTISTA quale Presidente; ====
- SCUTICCHIO ALDO RAFFAELE quale Consigliere; ========
che essendo presenti accettano la carica conferita, dichia-
rando di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibi-
lità previste dalla legge e dallo statuto. ==========
- TAN 마스테트 전 역사에서 경험하다는 아이를 가는 역사에서 회원으로 보고 되었다면 이번에 되었다. 이번에 가장 사람들은 10명에 가장 하는 것으로 되었다. 그리고 다른 10명이 되었다.
ARTICOLO 7)
Le spese del presente atto, sue dipendenti e conseguenti, so-
no a carico della Fondazione. ====================================
Richiesto io Notaio ricevo, in presenza dei testimoni, il
presente atto che viene da me letto, unitamente a quanto alle-
gato, presenti i testimoni, ai comparenti, che a mia domanda
lo dichiarano conforme alla loro volontà e con i testimoni e
me Notaio lo sottoscrivono in calce e firmano a margine come
per legge alle ore diciannove e minuti cinquantanove. ======
Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura e
completato a mano da me Notaio, occupa sei pagine e quanto
sin qui della settima di due fogli. ===============
F.TO GIOVAMBATTISTA SCUTICCHIO FODERARO ==========
F.TO ALDO RAFFAELE SCUTICCHIO ====================================
F.TO ====================================
F.TO ====================================

ď.

Allegato Paula Allegato Raccolta	-
	15
	E
STATUTO	13 3
TITOLO I	1 × ×
Disposizioni generali	K 3
CAPO I	الأولى الم
Costituzione e denominazione - Sedi, Delegazioni e Uffici -	ag .
Finalità e Scopi	1300
FINALICA & BOOPI	13,79
Articolo 1	2 3
Costituzione, natura, durata e marchio	33
	4
. E' costituita con atto pubblico la "Fondazione Urbe	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
rganizzazione non lucrativa di utilità sociale", per	- (*)
revità anche denominata "Fondazione Urbe ONLUS", di seguito	, 8 (9 7 2 )
itata come "Fondazione", con sede legale in Roma.	36
. La Fondazione è una fondazione costituita in ossequio	A B
. La Folidazione e una fondazione socialità in filipia	2 E 0
l Codice civile e ai requisiti previsti per le	13 0) 3
rçanizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui	138 B
ll'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.	123
il afficolo 10 del Decieto Hegislativo 4 dicembra 1777,	16 0
60, non ha fini di lucro, non distribuisce utili e avanzi	12 2
i gestione, è apartitica ed ha durata illimitata.	3 3
i gestione, e apartitica ed na darata illimitata.	25 3
. Simbolo della Fondazione e contrassegno delle sue	, 1300
ttività è il suo brand, che viene depositato come marchio	, R
ella Fondazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e March	
el Ministero dello Sviluppo Economico.	
Articolo 2	
Sedi - Delegazioni - Uffici	
. La Fondazione può costituire sedi, delegazioni e	e

	uffici in Italia, nell'Unione Europea e in altri Stati
	esteri.
	2. La Fondazione può concedere autonomia gestionale,
	amministrativa e finanziaria - a norma del regolamento e nei
	termini stabiliti dalle deliberazioni del Consiglio di
	Amministrazione - a sedi, delegazioni e uffici distinti per
4430	territorio o per specifica funzione.
	Articolo 3
100	Finalità e Scopi
	La Fondazione ha la finalità di promuovere la cultura e di
	tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse
	artistico e storico, nonché di sviluppare attività nei
	settori dell'istruzione e della formazione, a favore di
	soggetti svantaggiati, in piena conformità con l'articolo 10
	del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
	La Fondazione si propone di svolgere esclusivamente attività
	direttamente connesse alle finalità di cui al comma 1 del
	presente articolo.
	La Fondazione, inoltre, si obbliga ad impiegare gli utili o
	gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita
	istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
	CAPO II
	Patrimonio - Attività strumentali e connesse - Fondo di
	gestione
	Articolo 4

	13
	leri (test
	, 3
	The state of the s
Patrimonio	3 9
1. Il patrimonio della Fondazione è composto:	13
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con	्रवेड -
tale imputazione, in denaro o in beni mobili e immobili, in	400
diritti od altre utilità impiegabili per il perseguimento	3 3
degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri	200
partecipanti, da quanti apprezzino e condividano gli scopi	200
della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al	R-J
loro perseguimento;	TOTAL CONTRACTOR
b) dai beni mobili e immobili nonché dai diritti che	\$ 100000
pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione,	
compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del	3 0000
presente Statuto e che verranno destinati al patrimonio con	40
apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;	13 B
c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con	
espressa destinazione ad incremento del patrimonio;	# 3
d) dai beni immobili provenienti da donazioni, lasciti,	Arom J.
disposizioni testamentarie;	230
e) da contributi attribuiti espressamente al patrimonio	6/ 200
dall'Unione Europea, dall'UNESCO, dallo Stato italiano, da	
Enti territoriali e da altre istituzioni e società pubbliche	
e private;	
f) dai contributi attribuiti espressamente al patrimonio	
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli organismi ad	
essa afferenti;	

	dall'UNESCO e da altre istituzioni operanti nel settore
	dell'arte e della cultura;
	h) da contributi di enti ed organismi internazionali;
	i) da contributi di enti pubblici e privati appartenenti
	ad altri Stati.
	Articolo 5
	Attività strumentali e connesse
	1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, a titolo
	esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà tra
	l'altro:
	a) compiere studi e ricerche;
	b) costituire Dipartimenti e Gruppi di studio;
	c) promuovere, organizzare e gestire seminari, corsi di
	formazione, master universitari, manifestazioni, mostre,
	fiere, convegni, pubblicazioni, missioni turistiche ed
	economiche, istituire premi e borse di studio e tutte quelle
	iniziative idonee al raggiungimento delle sue finalità;
	d) curare l'attività editoriale mediante stampa e/o in
	rete dei risultati di studi e di ricerche proprie e di opere
	di terzi;
7	e) servirsi di tutti i mezzi della comunicazione sociale
	ritenuti opportuni per informare della propria attività e
	utilizzare ogni tipo di media e di tecnologie educative per
	promuovere la cultura e la formazione;
	4

	Te.
	Era.
f) stipulare convenzioni, accordi e contratti con scuole	72
di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con istituti di	138
istruzione e formazione, con università e istituti di studio	200
e/o ricerca, pubblici e privati;	13 30
g) stabilire e mantenere rapporti di informazione e	6 18
collaborazione, nonché stipulare contratti, accordi,	62 2
convenzioni e protocolli d'intesa con Enti centrali dello	B 3
Stato e amministrazioni locali;	
h) stabilire e mantenere rapporti di informazione e	3
collaborazione, nonché stipulare contratti, accordi,	
convenzioni e protocolli d'intesa con gli Uffici della Santa	
Sede e con le Istituzioni ad essa collegate, con le	3 OFTEN OF
Commissioni e gli Uffici competenti delle Conferenze	33
episcopali nazionali e regionali, con gli Uffici competenti	4 3 1
delle singole Diocesi e degli altri Enti ecclesiastici;	15 G
i) stipulare contratti, accordi, convenzioni, protocolli	Day Tona
d'intesa e partecipare, direttamente o indirettamente, a	Tistown
progetti finanziati o promossi dagli organismi dell'Unione	ANUVIO
Europea o da quelli a questi afferenti;	
5) stipulare contratti, accordi, convenzioni, protocolli	2 7
d'intesa e partecipare, direttamente o indirettamente, a	
progetti e programmi finanziati o promossi dall'UNESCO,	
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o dagli organismi a	
questa afferenti;	
k) stipulare contratti, accordi, convenzioni, protocolli	
5	Î.

	d'intesa con enti commerciali e non commerciali, di diritto
	italiano e diritto estero, per promuovere al meglio le
	attività della Fondazione nell'espletamento delle proprie
	finalità di solidarietà sociale;
	1) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a
<u> </u>	qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili,
	impianti e attrezzature nonché beni e servizi materiali e
	immateriali utili e necessari per l'espletamento della
	propria attività;
1	m) stipulare ogni atto o contratto, anche per il
	finanziamento delle operazioni deliberate, quali, a titolo
	esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti e
	mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie,
	di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere
	anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici
	o privati che siano opportune e utili per il raggiungimento
	degli scopi della Fondazione;
	n) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria,
	locatrice, custode, comodataria, o beni acquisiti a
	qualunque titolo;
	o) stipulare polizze assicurative e riassicurative,
	acquisire prodotti assicurativi, previdenziali e
	mutualistici adeguati alle esigenze della Fondazione
	medesima nonché obbligazioni statali e corporate, fondi di
	investimento, certificati ed altri strumenti finanziari;

		0.75	
			The Part
			2 4
	.C > .A.		E G
p) partecipare ad ass	ociazioni, fondazioni	, enti ed	13
istituzioni, pubbliche e pr	rivate, italiane ed es	tere, la cui	r d
attività sia rivolta, di	rettamente o indiret	tamente, al	u'èle
perseguimento delle finalit	à e degli scopi analo	ghi a quelli	3
della Fondazione medesima;		~	
delia londalione medecima,			, J
q) costituire o cond	correre alla costi	tuzione di	2 3
fondazioni, associazioni,	club, consorzi o	altre forme	5 3
associative, pubbliche o	private, comunque	volte al	· Andrews
perseguimento delle finalita	à e degli scopi della i	Fondazione;	
- prodignorro o attuar	e tutte le misure d	sicurezza.	C IN L
		V	
anche informatica, atte a	consentire l'ordinato	svolgimento	è Promote
delle attività istituzional:	i	24	3 7
2 In wis aggeroria o	strumentale, diretta	o indiretta.	
			3
wolta al perseguimento	delle finalità e	degli scopi	
istituzionali propri, la	a Fondazione, in	misura non	
prevalente, potrà altresì:			phymba to the state of the stat
		2 carenes	3
a costituire ovvero cor	ncorrere alla costituz	Tone, semple	000
in via accessoria e strur	mentale, diretta o i	ndiretta, al	
perseguimento degli scopi	istituzionali, di	società di	1/14
persone e/o di capitale;			(2) (1) (A)
			The second
b) stipulare con Enti	pubblici e privati	convenzioni,	10 Kg
accordi, contratti e tutto	quanto necessario, p	er apportare	
know-how e collaborare, ne	ei limiti e termini f	issati dalla	
legge, alla realizzazione	di specifici strument	i finanziari	
utili alla promozione della	a cultura nonché alla	tutela, alla	

	promozione e valorizzazione delle cose di interess
	artistico e storico;
	c) svolgere, in via accessoria e strumentale, ogni altra
	attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle
	finalità istituzionali.
	Articolo 6
	Fondo di gestione
	1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
	a) dai versamenti effettuati dai Fondatori;
*	b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio
	e dalle attività della Fondazione medesima;
	c) dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione
	contrattuale di beni diversi da quelli della Fondazione;
	d) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie,
	che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
	e) da'lle donazioni provenienti dal 5 per mille e da altre
	forme di contribuzione permesse dalla legge;
	f) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato,
	da Enti territoriali, da altri enti pubblici, dai membri
	della Fondazione, siano essi persone fisiche o giuridiche
	sia italiane che estere, ovvero da enti ed organismi
	internazionalí;
	g) da eventuali contributi e finanziamenti attribuiti
	dagli organismi dell'Unione Europea o a questa afferenti;
	h) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti

	(1) E 6.
	SSI
	138t
dai Programmi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e	20
dagli organismi a questa afferenti, tra cui l'UNESCO;	300
i) dalle rendite provenienti da trust, di diritto	133
italiano o internazionale;	102
1) dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali,	The sa
accessorie, strumentali e connesse.	
2. Le rendite, le risorse, gli utili o gli avanzi di	2
gestione della Fondazione saranno reinvestite sia per il	1 1 8
finzionamento della Fondazione stessa che per la	
realizzazione delle attività istituzionali di solidarietà	3 4
scriale e di quelle ad esse direttamente connesse.	S S S
3. La Fondazione non distribuisce utili e avanzi di	0
gestione, né in modo diretto né in modo indiretto, nonché	The state of the s
fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o la	Som of
distribuzione non siano imposte dalla legge o siano	Se Se
effettuate a favore di altre CNLUS.	00
TITOLO II	
Governance e Organi della Fondazione	
Collegio dei Fondatori - Consiglio di Amministrazione -	
Presidente -	
Direttore - Collegio dei Revisori dei Conti - Comitato	
Scientifico	
CAPO I	
Collegio dei Fondatori	
Articolo 7	
9	1

 Composizione
1. Il Collegio è composto dai Fondatori, una o più
persone fisiche ed enti pubblici e privati, con o senza
personalità giuridica, presenti all'atto costitutivo della
Fondazione.
2. Possono acquistare lo status di Fondatori coloro che
successivamente alla costituzione aderiranno alla Fondazione
condividendone le finalità e contribuendo al fondo di
dotazione.
Articolo 8
Requisiti e modalità di partecipazione
1. I Fondatori successivi, se persone fisiche, debbono
avere piena capacità civile, indiscussa probità ec
onorabilità e devono dimostrare di supportare concretamente
l'attività istituzionale della Fondazione.
2. I Fondatori successivi, se enti pubblici o privati,
con o senza personalità giuridica, debbono aver contribuito
con o senza personalità giuridica, debbono aver contribuito alla Fondazione sul piano tecnico, scientifico, economico o relazionale.
alla Fondazione sul piano tecnico, scientifico, economico o relazionale.
alla Fondazione sul piano tecnico, scientifico, economico o relazionale.
alla Fondazione sul piano tecnico, scientifico, economico o relazionale.  3. L'adesione dei Fondatori successivi è deliberata democraticamente dal Collegio dei Fondatori a maggioranza
alla Fondazione sul piano tecnico, scientifico, economico de relazionale.  3. L'adesione dei Fondatori successivi è deliberata democraticamente dal Collegio dei Fondatori a maggioranza dei due terzi dei Fondatori presenti o rappresentati, che
alla Fondazione sul piano tecnico, scientifico, economico o relazionale.  3. L'adesione dei Fondatori successivi è deliberata

	7 7 10
	A SIS
	13 2
Collegio dei Fondatori possono partecipare in modo	48
democratico ed attivo alla vita della Fondazione.	77
Articolo 9	7
Competenze	300
1. Il Collegio dei Fondatori:	u'o u
	1 3
	3
maggioranza indicata al precedente art. 8, comma 3;	9
elegge democraticamente, previa determinazione del	7
loro numero da un minimo di 2 ad un massimo di 11, i	18 D 3
componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e	V
gli eventuali Vice Presidenti;	S P I
	438
nomina il Revisore dei conti ovvero il Collegio dei	7
Revisori dei conti scegliendone il presidente;	
nomina, previa determinazione del loro numero da un	3 3
minimo di 3 ad un massimo di 50 tra cui il presidente, i	Mando Mando
componenti del Comitato scientifico;	13 3
approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo	00
nonché i programmi pluriennali di intervento predisposti dal	TOVIO
	PET
Consiglio di Amministrazione;	9 5
delibera sulle modificazioni dello statuto proposte	
dal Consiglio di Amministrazione;	NOT SY
g delibera sulla trasformazione e sulla fusione della	
Fondazione, nonché sullo scioglimento.	
Articolo 10	
The state of the s	
Convocazione	
11	

	1. Il Collegio è convocato presso la sede della
	Fondazione o in un altro luogo comunque in Italia, dal
	Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno per
	l'approvazione del bilancio d'esercizio.
0.00	2. Il Collegio è altresì convocato dal Presidente ogni
	qualvolta egli lo ritenga opportuno per lo svolgimento dei
***	compiti istituzionali. Può essere inoltre convocato quando
	gliene facciano democraticamente richiesta un terzo dei
	Fondatori, o un terzo del Consiglio di Amministrazione
	ovvero il Collegio dei Revisori dei conti.
	3. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata,
	telegramma, e-mail o sistema telematico equivalente con
	conferma di recapito spedita almeno sette giorni prima
	dell'adunanza, contenenti l'elenco delle materie da trattare
	e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della
	riunione in prima ed in seconda convocazione. La seconda
	convocazione non' può essere tenuta nella stessa giornata
	della prima.
	4. In caso di urgenza, il termine di convocazione può
	essere ridotto a 24 ore, tranne che per l'approvazione del
	bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
	Articolo 11
	Costituzione
	1. Il Collegio è legalmente costituito in prima
	convocazione quando siano presenti o rappresentati con
	12

	(1) F
	Lien Pell TEST
delega tutti i Fondatori.	0380
1. In seconda convocazione il Collegio è legalmente.	Done of
costituito qualunque sia il numero dei presenti o	200
rappresentati.	-2 -a
3. le adunanze sono presiedute dal Presidente della	A B
Findazione o da chi ne fa le veci. Qualora il Presidente non	<u> </u>
sià in Fondatore, egli non potrà esercitare il diritto di	a w
TOTO.	A F
I verbali dell'adunanza devono essere sottoscritti dal	- F
Presidente con il segretario attuario dell'adunanza medesima	3 9 8
scelto dal Presidente;	33 1
E. Le deliberazioni sono prese democraticamente a	
Taggioranza dei presenti e rappresentati. Per la nomina dei	
Forcatori successivi, nonché per le materie di cui al	
precedente art. 9, lettere a), f), g), le deliberazioni sono	(A)
grese con la maggioranza dei due terzi dei Fondatori	
presenti e rappresentati. În caso di parità di voti, la	
TITETIONE avrà esito negativo e si intenderà respinta la	
proposta oggetto della votazione stessa.	
€. Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si	1
swelgene a scrutinio segreto, salvo che il Collegio,	
all'inaminità, decida altra forma di votazione.	- 15 - m
- Ogni Fondatore può farsi rappresentare da altro	
Foncatore con delega scritta. Nessun Fondatore può avere più	
in the voti e, quindi, più di una delega.	
13	8

	CAPO II
	Consiglio di Amministrazione
	Articolo 12
	Composizione
	1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un
10.	minimo di due ad un massimo di undici componenti nominati
	dal Collegio dei Fondatori, essi durano in carica tre
	esercizi finanziari e possono essere riconfermati. Il
4	mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio
	relativo all'ultimo esercizio di carica.
	2. Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia
	assente da tre riunioni consecutive del Consiglio di
	Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dalla
	carica; in questo caso, come in qualsiasi altra condizione
	di vacanza di un consigliere, ad esempio per dimissioni,
	impedimento permanente o decesso, il Consiglio di
	Amministrazione provvede entro trenta giorni alla
	sostituzione.
	3. Il sostituto, così cooptato, rimane in carica sino
	alla successiva adunanza del Collegio dei Fondatori che
	dovrà provvedere alla nomina. Il consigliere così nominato
	rimane in carica per la durata residua del Consiglio di
	Amministrazione.
	Articolo 13
	Requisiti e modalità di nomina

	75
	Me
1. Possono essere nominati consiglieri coloro che	1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
possiedono idonei e documentati requisiti di indipendenza,	and
professionalità, onorabilità, nonché di qualificata	30
esperienza maturata in organismi, pubblici o privati con	3 1 '9
scopi analoghi a quelli della Fondazione.	23
Articolo 14	
Competenze	Len
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di	To h
ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di	
quelli riservati al Collegio dei Fondatori dalla legge e dal	
presente statuto.	081
2. Esso pertanto, a titolo esemplificativo e non	
esaustivo:	3/3
gualora non disposto dal Collegio dei Fondatori,	£ 3
pomina tra i propri componenti il Presidente e può nominare	9
zo o più Vice Presidenti;	
o cura la gestione e lo sviluppo delle attività	
istituzionali della Fondazione avvalendosi anche dei pareri	
del Comitato scientifico;	(CE)
predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, il	10 M
Progetto di bilancio consuntivo corredato della relazione	
arcale sulle attività della Fondazione e lo trasmette al	
Collegio dei Revisori dei Conti, per poi sottoporlo	
all'approvazione finale del Collegio dei Fondatori;	
di predispone entro il 30 settembre di ogni anno il	

	Progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo
	corredato della relazione programmatica delle attività, e lo
	trasmette al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
	per poi sottoporlo all'approvazione finale del Collegio dei
	Fondatori;
	e) approva il Regolamento interno inerente l'attività
, and a second	istituzionale della Fondazione;
	f) delibera l'accettazione dei contributi, delle
	donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le
	alienazioni di beni immobili;
	g) delibera sugli investimenti del patrimonio della
	Fondazione, sulla destinazione dei suoi redditi e decide
	ogni iniziativa intesa a perseguire gli scopi della
	Fondazione;
	h) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la
	Fondazione ed altre entità o privati, nazionali ed
	internazionali; '
	i) delibera l'istituzione di contabilità separate per le
	imprese strumentali direttamente esercitate;
	j) può nominare il Direttore della Fondazione
	determinandone le competenze, la natura del rapporto di
	lavoro, nonché la retribuzione;
	k) delibera l'assunzione del personale dipendente della
	Fondazione, ivi compresi i dirigenti, determinandone le

le rimozioni ed i collocamenti a riposo;	
può attribuire la rappresentanza a dirigenti, quadri	
irettivi e dipendenti della Fondazione, con determinazione	
sei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di	
esercizio;	
può conferire mandati e procure anche ad estranei alla	
Footazione per il compimento di singoli atti o categorie di	
eri,	
ravvisandone la necessità, può delegare alcune delle	
sue attribuzioni al Presidente, stabilendo eventuali	
modalità e limiti;	
ielibera sull'introduzione e sull'efficacia di	
regolamenti interni alla Fondazione;	
propone al Collegio dei Fondatori le modificazioni	
statitarie, nonché la fusione, la trasformazione o la	
liquidatione della Fondazione;	
può istituire Dipartimenti e Gruppi di studio,	
eventualmente conferendo loro forme di autonomia a norma del	
Repolamento nei termini stabiliti dalla deliberazione del	
Consiglio di Amministrazione medesimo;	
può delegare un consigliere del Consiglio di	
le l	
esioni ordinarie e straordinarie a nome del Presidente del	
Consiglio di Amministrazione.	
Articolo 15	

## Convocazione e Costituzione Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 16, comma 2. L'avviso di convocazione, effettuato mediante raccomandata, telegramma, fax od e-mail con conferma di recapito od e-mail certificata deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 24 ore, tranne che per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti o il Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame

cella deliberazione. In caso di riunione in collegamento	
ardiovisivo, la riunione del Consiglio di Amministrazione si	
considera tenuta nel luogo in cui si trovano,	
similtaneamente, il Presidente ed il Direttore, qualora	
nominato.	
1- le deliberazioni sono democraticamente assunte a	
Propinza dei presenti. In caso di parità prevale il voto	
del Presidente.	
5. Qualora le deliberazioni abbiano ad oggetto persone,	
Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio	
segreto.	
E. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Direttore,	
pelora nominato, che svolge le funzioni di segretario; in	
cast di sua assenza o impedimento, da colui che è stato	
designato dal Presidente a tale funzione.	
CAPO III	1.5
Presidente	
Articolo 16	10000
Presidente - Attribuzioni	4
I Presidente della Fondazione ha la legale	
respresentanza della Fondazione con pieni poteri sostanziali	
materiali di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli vigila	
sell'esecuzione delle relative deliberazioni e, in generale,	
sall'andamento della Fondazione.	
Il Presidente pertanto:	

- 1

	a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazion
	proponendo le materie da trattare;
	b) convoca e presiede, senza diritto di voto qualora no
	rivesta la qualifica di Fondatore, il Collegio dei Fondator.
	proponendo le materie da trattare;
	c) sottoscrive i verbali delle adunanze del Collegio de:
•	Fondatori e del Consiglio di Amministrazione con il
	segretario delle adunanze stesse;
	d) in caso di urgenza adotta ogni provvedimento
	necessario, anche su proposta del Direttore, qualora
	nominato, riferendo al Consiglio di Amministrazione alla
	prima seduta successiva;
Y	e) esercita tutti i poteri a lui delegati dal Consiglio
	di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni
<u>Kanada an</u>	dello stesso;
	f) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali
	e svolgere tutte le relative operazioni a detti conti.
3	g) può sottoscrivere polizze assicurative, strumenti
	previdenziali e mutualistici nonché di investimento.
	3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue
1	funzioni sono svolte dal Vice Presidente se nominato o, in
	caso di non intervenuta nomina, assenza o impedimento anche
	di questo, dal componente del Consiglio di Amministrazione
	con maggiore anzianità di nomina. In caso di pari anzianità
	di nomina le funzioni del Presidente vengono svolte dal
	20

eponente del Consiglio di Amministrazione più anziano di	
ŧ.	
CAPO IV	
Direttore	
Articolo 17	
Requisiti	
Il Direttore deve possedere un'esperienza documentata	
reco triennale in fondazioni operanti nel settore	
ell'arte e della cultura ed aver svolto funzioni gestionali	
e operative.	
Il Direttore deve possedere tutti i requisiti di	
porabilità, anche previsti dall'art. 23 dello statuto.	
Articolo 18	44.5
Poteri	
	13/20
Il Direttore:	2 2 7
partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione;	<u> (419)</u>
sovrintende a tutta l'attività operativa e gestionale	
Fondazione, ed ha ruolo di proposta ed impulso in	
ento agli obiettivi e programmi di attività della	
endazione;	
esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega	
El Consiglio di Amministrazione;	
provvede, su proposta del Presidente, ad istruire gli	
per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;	
propone al Consiglio di Amministrazione le iniziative	
21	

f) sottoscrive, con il Presidente, i verbali del Consiglio di Arministrazione e rilascia, a firma congiunta del Presidente, copie autentiche dei verbali del suddetto organo;  g) può essere delegato dal Presidente ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e svolgere tutte le relative operazioni a detti conti; h) pone il visto di regolarità asministrativa sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sul bilancio della Fondazione.  CAPO V  Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti  Articolo 19  Composizione  1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei conti ovvero un Còllegio dei Revisori dei conti 2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino alla successiva adunanza del		
Consiglio di Amministrazione e rilascia, a firma congiunta del Presidente, copie autentiche dei verbali del suddetto organo;  g) può essere delegato dal Presidente ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e svolgere tutte le relative operazioni a detti conti;  h) pone il visto di regolarità amministrativa sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sul bilancio della Fondazione.  CAPO V  Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti Articolo 19  Composizione  1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei conti ovvero un Còllegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		che ritiene opportune;
del Presidente, copie autentiche dei verbali del suddetto organo;  g) può essere delegato dal Presidente ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e svolgere tutte le relative operazioni a detti conti;  h) pone il visto di regolarità amministrativa sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sul bilancio della Fondazione.  CAPO V  Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti Articolo 19  Composizione  1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei conti ovvero un Còllegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		f) sottoscrive, con il Presidente, i verbali del
g) può essere delegato dal Presidente ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e svolgere tutte le relative operazioni a detti conti;  h) pone il visto di regolarità amministrativa sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sul bilancio della Fondazione.  CAPO V  Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti  Articolo 19  Composizione  1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		Consiglio di Amministrazione e rilascia, a firma congiunta
g) può essere delegato dal Presidente ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e svolgere tutte le relative operazioni a detti conti; h) pone il visto di regolarità amministrativa sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sul bilancio della Fondazione.  CAPO V  Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti  Articolo 19  Composizione  1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		del Presidente, copie autentiche dei verbali del suddetto
chiudere conti correnti bancari e postali e svolgere tutte  le relative operazioni a detti conti;  h) pone il visto di regolarità amministrativa sulle  deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sul  bilancio della Fondazione.  CAPO V  Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti  Articolo 19  Composizione  1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei  conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre  membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e  dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere  riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del  bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un  Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		organo;
chiudere conti correnti bancari e postali e svolgere tutte  le relative operazioni a detti conti;  h) pone il visto di regolarità amministrativa sulle  deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sul  bilancio della Fondazione.  CAPO V  Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti  Articolo 19  Composizione  1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei  conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre  membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e  dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere  riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del  bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un  Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi	40 - ; -	g) può essere delegato dal Presidente ad aprire e
h) pone il visto di regolarità amministrativa sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sul bilancio della Fondazione.  CAPO V  Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti  Articolo 19  Composizione  1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		chiudere conti correnti bancari e postali e svolgere tutte
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sul bilancio della Fondazione.  CAPO V  Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti  Articolo 19  Composizione  1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei conti ovvero un Còllegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		le relative operazioni a detti conti;
CAPO V  Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti  Articolo 19  Composizione  1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		h) pone il visto di regolarità amministrativa sulle
Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti  Articolo 19  Composizione  1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi	CELE	deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sul
Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti  Articolo 19  Composizione  1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		bilancio della Fondazione.
Composizione  1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		CAPO V
Composizione  1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		Articolo 19
conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti.  2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		Composizione
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi	<u> </u>	1. Il Collegio dei Fondatori può nominare un Revisore dei
membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e  dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere  riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del  bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un  Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		conti ovvero un Collegio dei Revisori dei conti.
dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre
riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e
bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.  3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		dura in carica 3 anni; i suoi componenti possono essere
3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		riconfermati. Il mandato termina con l'approvazione del
Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi		bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.
		3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un
		Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi
22		

Collegio dei Fondatori, la quale dovrà provvedere alla	
corres dei Revisori effettivi e supplenti necessari per	
l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati restano in	
carica per la durata del mandato dei loro predecessori. In	
Cas: il sostituzione del Presidente, la presidenza è	
assinta, fino alla successiva adunanza del Collegio dei	
Factatori, dal Revisore più anziano.	
4. Se con i Revisori supplenti non si completa il	
Collegio, deve essere convocata senza indugio l'adunanza del	
Cellegio dei Fondatori perché provveda all'integrazione del	
Callegio medesimo.	
Articolo 20	
Attribuzioni	
I. Al Revisore ovvero al Collegio dei Revisori sono	PS
ettricite le funzioni previste dall'art. 2403, comma 1°,	
cel Isdise civile, da altre leggi, da disposizioni ad esse	
e dalle norme del presente Statuto. Il Collegio	
se il bilancio d'esercizio corrisponde alle	
TELESTE delle scritture contabili e se esso è conforme	
2. Revisori effettivi - su invito - possono intervenire	
===== che lo disciplinano.	
2. I Revisori effettivi - su invito - possono intervenire	
I Revisori effettivi - su invito - possono intervenire	
I Revisori effettivi - su invito - possono intervenire  Elle adinanze del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di  Eministrazione.	

	sono firmati dagli intervenuti. Il Revisore che, senza
	giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni
	consecutive del Collegio decade dall'ufficio.
	4. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige apposita
	relazione al bilancio d'esercizio ed al bilancio preventivo.
****	5. La riunione del Collegio dei Revisori dei conti si può
	tenere anche in collegamento audiovisivo. In tal caso devono
	essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti
	in ciascun punto del collegamento, la possibilità di
	ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere
	verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o
	trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità
	dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in
	collegamento audiovisivo, la riunione del Collegio si
	considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, in
<u></u>	cui deve essere presente almeno un Revisore.
	CAPO VI
-	Comitato scientifico
	Articolo 21
	Composizione, requisiti e funzione
	1. Il Comitato scientifico è composto da un minimo di 3
	ad un massimo di 50 membri nominati, previa determinazione
	del numero, dal Collegio dei Fondatori tra persone di
1	provata cultura ed esperienza nei settori di intervento
	della Fondazione.

Il presidente del Comitato scientifico viene eletto	
del Consiglio di Amministrazione.	
Il Comitato scientifico ha compiti di consulenza	
scientifica nei settori in cui opera la Fondazione; si	
esprime sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione	
sottopone; formisce indicazioni per lo sviluppo delle	
tità della Fondazione in Italia, in Europa, all'estero;	
suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei	
iseltati derivanti dalle attività della Fondazione.	
Per il suo funzionamento si applicano le norme di	
del Consiglio di Amministrazione in quanto	
ompatibili.	
TITOLO III	- 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Altre disposizioni	FR
. CAPO I	
Gratuità e remunerazione degli incarichi	
Articolo 22	
Gratuità degli incarichi	
Tutte le cariche sono a titolo non oneroso per la	
Tribe Urbe ONLUS, fatto salvo il rimborso delle spese	
= Tiaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in	
regione dell'incarico.	
CAPO II	
Esclusione e recesso - Albo dei	
Benemeriti	

## Articolo 23 Requisiti di onorabilità 1. I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso di requisiti di onorabilità confacenti agli scopi della Fondazione. In particolare non possono ricoprire cariche nella Fondazione: a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile; b) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione; coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo; e) coloro che siano stati condannati in sede definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione. Articolo 24 Esclusione e recesso 1. Il Consiglio di Amministrazione deliber:

democraticamente con la maggioranza assoluta dei

concinenti l'esclusione dei membri degli organi della	
Productione (ad esclusione dei Fondatori), per grave e	
eltereto inadempimento degli obblighi e doveri derivanti	
presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non	
assativa:	
perdurante o reiterata inadempienza professionale o di	
rateriali o immateriali;	
conditta incompatibile con il dovere di collaborazione	
le altre componenti della Fondazione;	
comportamento contrario al dovere di prestazioni non	A THE STATE OF THE
acrimodiali.	0
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione	War to
lengo anche per i seguenti motivi:	
estinzione a qualsiasi titolo dovuta;	
egertura di procedura di liquidazione;	
fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali.	
= ====================================	
- sere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti	
24 del Codice civile, mediante comunicazione	
inviata con R/R al Presidente del Consiglio di	
con un preavviso di almeno sei mesi.	
In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni membro	
adempiere alle obbligazioni assunte fino al	
mento del recesso.	
Articolo 25	

,...

<u> </u>	Albo dei Benemeriti
	1. Presso la Fondazione è istituito l'Albo de:
	Benemeriti, nel quale vengono iscritti gli enti pubblici e
	privati, le società e le persone fisiche che abbianc
	contribuito concretamente ed in modo rilevante al
***	perseguimento dei fini statutari.
**	2. L'Albo dei Benemeriti è formato per la prima volta
	nell'atto costitutivo; successivamente il Consiglio di
	Amministrazione provvederà alle nuove iscrizioni e alle
	cancellazioni.
	CAPO III
	Scioglimento e devoluzione del patrimonio - Esercizio
	finanziario - Clausola di rinvio - Clausola arbitrale -
	Norme transitorie
	. Articolo 26
	Scioglimento e devoluzione del patrimonio
	1. Sono cause' di estinzione le ipotesi previste dagli
	artt. 27 e 28 del Codice civile, si esclude, però, la
	trasformazione.
	2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque
	causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del
	Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano
	finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
	Resta salva la previsione di sentire l'organismo di
	controllo di cui all'articolo 3, comma 190, delle Legge 23

1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta	
ella legge.	
Articolo 27	
Esercizio finanziario	
L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31	
certano dicembre di ogni anno.	<u> </u>
Articolo 28	
Clausola di rinvio	
- Per granto non previsto dal presente Statuto si	
colicero le disposizioni del Codice civile e le norme di	
egge Tigenti in materia.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Articolo 29	
Clausola arbitrale	2
Titte le controversie relative al presente statuto,	Seu 15
cuelle inerenti alla sua interpretazione,	
e válidità saranno definite secondo quanto	
dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Roma e	
economica la normativa vigente tempo per tempo.	
Collegio, che sarà composto da tre arbitri ed avrà	
presso la sede della Fondazione, o in sue sedi e uffici	
exacti, o in altro luogo indicato con deliberazione del	
Amministrazione, nel rendere il proprio lodo,	
coeserà in via irrituale e secondo equità.	
Il foro competente per le controversie non risolte	
Salla Camera Arbitrale è quello di Roma.	

	Articolo 30		
	Norme transitorie		
3 7	1. Il Consiglio di Amministrazione, viene nominato		
	nell'atto costitutivo.		
	2. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e		
W.C.	validamente operare nella composizione determinata in sed		
×	di atto costitutivo e, eventualmente, verrann		
	successivamente integrati.		
	Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione sottoporr		
	alle Istituzioni competenti la richiesta di riconosciment		
	della qualifica di organizzazione non lucrativa di utilit		
	sociale.		
	Giongenbullità Tentocolisa, Foodovano		
	Aldo baffelle Satickie		
	(pande Poffella (757E)		
	Maria Gabriella Meri (teste)		
	Fedra Tall & FEDER		
	TON ONATAUS		
E-0-			

certifice io sottoscritta Dr.ssa FEDERICA TROTTA, Notaio in termino, che la presente, composta di sedici fogli, oltre il tesette, è copia conforme all'originale atto ai miei rogiti melto selle prescritte firme.

🕿 miascia per uso di legge.

11 6 settembre 2017